

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 dicembre 2019, n. 289 "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit". Trasferimento definitivo dell'I.R.C.C.S. di Cassano delle Murge (BA) - via per Mercadante Km. 2 nel Comune di Bari - via Generale Bellomo nn. 73-75, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Autorizzazione all'esercizio per trasferimento e accreditamento istituzionale nella nuova sede.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

Premesso che:

- l'I.R.C.C.S. "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit" ("ICS Maugeri Spa SB"), con sede in Cassano delle Murge (BA) alla Via per Mercadante Km 2, presta, in regime di accreditamento (transitorio) ai sensi dell'art. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie) L.R. 25/08/2003, n. 19, assistenza ospedaliera nelle discipline rimodulate ai sensi del R.R. n. 14 del 04/06/2015 (Regolamento per la definizione dei criteri per il riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell'assistenza ospedaliera in applicazione dell'Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 – Patto per la Salute 2014-2016), come segue:

- Unità Spinale	p.l.	14
- Recupero e riabilitazione funzionale	p.l.	100
- Riabilitazione cardiologica	p.l.	48
- Riabilitazione Respiratoria	p.l.	40
- Pneumologia	p.l.	8
- Neuro-riabilitazione	p.l.	20
Totale	p.l.	230;

- con D.G.R. n. 726 del 15/03/2010 sono stati autorizzati, tra l'altro, le seguenti "Unità Operative senza posti letto":

- Direzione Medica di Presidio Ospedaliero

- Patologia Clinica
 - Radiodiagnostica
 - Farmacia ospedaliera
 - Medicina Nucleare;
- con autorizzazione sindacale del Comune di Cassano delle Murge n. 13/93 A.S. del 15/04/1993 sono stati autorizzati in capo all'IRCCS Maugeri gli ambulatori specialistici di Cardiologia, Ortopedia, Neurologia, Medicina del lavoro, fisiopatologia respiratoria, confermati con Decreto Sindacale n. 37/2016 prot. n. 12383 del 22/09/2016;
- il Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 3, ad oggetto "Approvazione – Regolamento regionale: Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017", ha confermato alla "TABELLA C_BIS" per l'IRCCS Maugeri di Cassano Murge i seguenti posti letto accreditati:
- | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| - Neuroriabilitazione | p.l. | 20 |
| - Pneumologia | p.l. | 8 |
| - Recupero e Riabilitazione (cod. 56) | p.l. | 188 |
| - Unità Spinale | p.l. | 14 |
| Totale | p.l. | 230 |
- e i seguenti Servizi senza posti letto:
- Direzione Sanitaria di Presidio
 - Laboratorio Analisi
 - Farmacia Ospedaliera
 - Radiologia
 - Medicina Nucleare;
- con D.D. n. 146 del 23/12/2016 questa Sezione, "Ritenute congrue e condivisibili le valutazioni del Direttore Generale poste alla base del proprio parere. Ritenuta, quindi, sussistente la conformità del trasferimento al fabbisogno regionale nella sua dimensione allocativa", ha autorizzato "ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 3, L.R. n. 8/2004, il trasferimento definitivo dell'I.R.C.C.S. "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.", da Cassano delle Murge a Bari, via Generale Bellomo (...)".

Con Pec del 14/10/2019 la Direzione dell'ICS Maugeri - IRCCS di Cassano delle Murge (BA) ha trasmesso la nota n. 029/19/Dir di pari data, con la quale il Procuratore del citato Istituto di ricovero ha comunicato quanto segue:

"Con riferimento al disposto dell'art. 28 della Legge Regionale n. 9/17 Puglia, che disciplina la procedura per la richiesta di trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio e di mantenimento dell'accreditamento;

preso atto del Decreto Dirigenziale Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione strategie e governo dell'offerta – servizio accreditamenti – n. 146 del 23.12.2016 (...) che costituisce espressamente titolo legittimante alla richiesta dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e mantenimento dell'accreditamento;

avuto riguardo dell'avvenuta presentazione, in data 17.09.2019, di istanza per autorizzazione alla realizzazione per trasferimento al competente Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Bari;

considerato il parere tecnico preventivo al trasferimento di sede dalla Azienda Sanitaria Locale di Bari con nota avente protocollo n. 92029/9 del 10.04.2018;

il sottoscritto Dott. Mauro Carone (...) quale procuratore di Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB, con sede legale in Pavia in via Salvatore Maugeri n. 4 (...) formula la presente al fine di chiedere:

- a) *l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo dell'IRCCS "Istituto Scientifico Maugeri" dalla sede di Cassano delle Murge, via per Mercadante km 4,00 alla nuova sede sita in Bari in via Generale Bellomo n. 73-75;*

- b) *il mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'IRCCS di Bari nel medesimo assetto già accreditato per l'IRCCS di Cassano delle Murge;*
- c) *la concessione di un congruo termine (30 giorni) finalizzato alla conduzione delle operazioni di trasferimento nelle migliori condizioni di sicurezza per i pazienti e gli operatori sanitari.”,*

allegandovi la seguente documentazione:

- Segnalazione Certificata di Agibilità;
- Autocertificazione possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici;
- Riepilogo sintetico per qualifiche del personale dipendente;
- Indicazione nominativo Direttore Sanitario della struttura in persona della D.ssa Maria Ruccia;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale la D.ssa Maria Ruccia ha dichiarato, tra l'altro, di essere iscritta all'albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di Bari, di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere in possesso di specializzazione in Medicina del Lavoro.

In relazione a quanto sopra, si precisa quanto segue.

La L.R. n. 9/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”* ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004, la quale stabiliva all'art. 8, comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.1. e per le strutture che:*

- a) *svolgono attività specialistiche ambulatoriali rivolte all'utenza esterna nell'ambito di strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero per acuti e in altro setting assistenziale;*
- b) *svolgono attività ambulatoriali e domiciliari rivolte all'utenza esterna nell'ambito di strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale.”.*

In seguito alle modifiche ed integrazioni apportate con L.R. n. 65 del 22 dicembre 2017 *“Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”*:

- l'art. 5 della L.R. n. 9/2017 è stato così riformulato:
“1. Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:
(...)
1.7. le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
1.7.1. attività specialistica ambulatoriale medica;
1.7.2. attività di medicina di laboratorio;
1.7.3. attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;
1.7.5. le strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime ambulatoriale.”;
- mentre l'art. 8, comma 3, in seguito alla sostituzione, stabilisce che: *“Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;* in proposito si evidenzia che l'attuale versione, considerata la prevista competenza regionale generale per le strutture ambulatoriali, non reca più le sopra riportate ipotesi speciali di cui alle lett. a) e b) del previgente testo.

Con successiva D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 ad oggetto *“L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della L.R. 2 maggio 2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell'art. 7 con riferimento alle strutture di specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all'esercizio dell'attività da parte dei Comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno”*, la Giunta,

“considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7”, ha deliberato che “non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all’esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio secondo la normativa previgente, senza dover richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale”.

A tal riguardo, deve precisarsi che il rimando alla “normativa previgente” operato dalla predetta D.G.R. n. 142/2018, se da un lato implica una esclusione della verifica di compatibilità ed un’affermazione della competenza comunale in ordine ai procedimenti di autorizzazione all’esercizio anche per le strutture ambulatoriali di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7., dall’altro, si ritiene comporti anche la vigenza delle disposizioni derogatorie di cui alle lettere a) e b) del sostituito comma 3 dell’articolo 8, L.R. 9/2017, le quali riservano alla competenza regionale detti procedimenti qualora le stesse strutture siano inserite ed operanti nell’ambito di strutture ospedaliere o extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali. Ciò in quanto si consideri la natura temporanea dell’“inapplicabilità” di cui alla citata D.G.R. n. 142/2018 e, soprattutto, la persistente esigenza, coincidente con la *ratio* sottostante alle lett. a) e b) del citato articolo 8, comma 3, di semplificazione amministrativa e di non frammentazione delle competenze.

Posto quanto sopra;

atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede altresì:

- all’art. 28 (*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate*), che:

“1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall’atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell’ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell’azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell’allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell’azienda sanitaria locale interessata.

3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.

4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.

5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo

alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.

6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.”;

- *all'art. 29 (norme transitorie e finali), comma 9 che “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'art. 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;*

considerato che:

- con nota prot. n. 24/34743/2 del 30/12/2004, trasmessa all'IRCCS privato “Fondazione Maugeri” di Cassano delle Murge ed al Direttore Generale dell'AUSL BA/3, tra l'altro, il Dirigente del Settore Sanità – Ufficio 2 dell'Assessorato Sanità – Servizi Sociali, “Con riferimento alla nota prot. n. 303/2004 D.A. del 24/11/2004”, ha comunicato “che alla luce delle precisazioni fornite da codesto Istituto ed in virtù delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1087 del 2/8/2002 e n. 1429 del 30/09/2002, limitatamente alle unità di cardiologia, di malattie dell'apparato respiratorio e di unità coronarica, si ritiene che le attività ambulatoriali ad esse connesse possano essere effettuate nel limite del tetto massimo di spesa autorizzata (...);”;
- con nota prot. n. 4101 del 03/03/2005, trasmessa all'Assessorato Sanità e Servizi Sociali e, per conoscenza, all'I.R.C.C.S. “Fondazione Maugeri”, l'allora Direttore Generale dell'AUSL BA/3 ha comunicato, con riferimento alla nota prot. n. 24/34743/2 del 30/12/2004 innanzi detta, che “si è provveduto ad effettuare verifica sanitaria, c/o la Fondazione Maugeri, per quanto attiene le attività ambulatoriali di Cardiologia, Malattie dell'Apparato Respiratorio ed Unità Coronarica. Sulla scorta di tale verifica e degli atti forniti dall'I.R.C.C.S. si esprime nulla osta e, pertanto, così come da Lei indicato nella succitata nota, l'I.R.C.C.S. Fondazione Maugeri – Centro Medico di Cassano avvia, in regime di accreditamento, le attività di assistenza specialistica ambulatoriale connesse alle branche di Cardiologia, Malattie dell'Apparato Respiratorio ed Unità Coronarica nel limite del tetto di spesa massimo autorizzato. Resta inteso che l'attivazione di nuove branche comporterà per l'I.R.C.C.S., che legge per conoscenza, l'applicazione di quanto all'art. 9, co. 4 della L.R. 19/03.”;

con nota prot. n. AOO_183/13699 del 18/10/2019 la scrivente Sezione, “nelle more della trasmissione, da parte del Procuratore della Società “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB - IRCCS”, della autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento dell'istituto di ricovero da Cassano delle Murge (BA) - via per Mercadante Km 4 a Bari - via Generale Bellomo,” ha invitato:

“(…)

- *il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, ai sensi dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede dell'IRCCS “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.” di Bari, via Generale Bellomo, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi di esercizio, generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i ed alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, a seguito di trasferimento definitivo, dell'Istituto di ricovero nella complessiva configurazione delle discipline/posti letto e dei “servizi senza posti letto” così come individuata dal sopra citato R.R. n. 3/2018, comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali di Cardiologia, Ortopedia, Neurologia, Medicina del Lavoro, Pneumologia di cui all'autorizzazione sindacale n. 13/93 A.S. del 15/04/1993, tenuto conto anche dell'erogazione delle prestazioni in regime di day service;*

- *il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ai sensi dell'art. 28, comma 6 ed art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede dell'IRCCS "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A." di Bari, via Generale Bellomo, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i ed alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., previsti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale del citato istituto di ricovero nella complessiva configurazione delle discipline/posti letto e dei "servizi senza posti letto" così come individuata dal sopra citato R.R. n. 3/2018, comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali di Cardiologia e Pneumologia, tenuto conto anche dell'erogazione delle prestazioni in regime di day service."*

Con PEC del 29/10/2019 la Direzione dell'IRCCS Maugeri di Cassano delle Murge ha trasmesso la nota prot. n. 037/19/Dir del 28/10/2019 ad oggetto "comunicazione cessazione attività di Medicina Nucleare – prestazione Scintigrafia Miocardica – ICS Maugeri Spa SB – IRCCS di Bari.", con la quale il Direttore dell'Istituto ha comunicato alla scrivente Sezione quanto segue:

"Formuliamo la presente quale comunicazione integrativa all'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento ex art. 28 della L.R. Puglia n. 9/17 (...) – al fine di comunicare l'intenzione di cessare, a far data da 15/11/2019 presso l'IRCCS di Cassano delle Murge e non attivare presso l'IRCCS di Bari, l'attività di Medicina Nucleare. In tal senso, abbiamo già provveduto ad eseguire le comunicazioni di cessazione pratica detenzione sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., agli organismi competenti.", allegandovi la nota prot. n. 026/19/Dir del 07/10/2019 indirizzata alla ASL Bari, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di Bari, all'A.R.P.A. Dipartimento di Bari ed al Comando provinciale VV.FF. di Bari, ad oggetto "comunicazione di cessazione di pratica ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i."

Con PEC del 14/11/2019 la Direzione dell'IRCCS Maugeri di Cassano delle Murge ha trasmesso, tra l'altro, la Determinazione 2019/130/00227 del 08/11/2019 con la quale il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ha autorizzato "LA REALIZZAZIONE PER TRASFERIMENTO ex art. 5, comma 2, punto 2.3 e art. 7, comma 1 della L.R. Puglia n.9/17 la "ICS Maugeri Spa SB – IRCCS" dalla sede di Cassano delle Murge, via Mercadante km. 2,00 alla nuova sede sita in Bari in via Generale Bellomo n. 73-75.

Titolare e gestore: Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit, con sede legale in Pavia in Via Salvatore Maugeri n. 4, P.IVA n. 02631650187;

Legale rappresentante: Dott. Mauro Carone, nato (...) il (omissis);

a seguito del parere favorevole della verifica di compatibilità espresso con Determina Dirigenziale Regionale n. 146 del 23/12/2016, in ottemperanza a quanto stabilito da ex art. 28 bis, commi 2 e 3, LR n. 8/2004 e da ex art. 7 e 28 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii."

Con PEC del 04/12/2019 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ha trasmesso a questa Sezione la nota ad oggetto "IRCS "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A." di Bari, Via Generale Bellomo n° 73 – 75. Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 28, c. 5 L.R. n. 9/2017 e s.m.i.", con la quale il Direttore del medesimo Dipartimento ha comunicato quanto segue:

"Con riferimento all'oggetto e in esito alla nota prot. n. AOO_183/13699 del 18 ottobre 2019 di codesto Assessorato, esaminata la documentazione fornita ed effettuati idonei sopralluoghi presso la sede dell'Istituto, si esprime Parere Favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, a seguito di trasferimento definitivo dell'Istituto di ricovero "ICS Maugeri SpA SB – IRCCS" nella complessiva configurazione delle discipline/posti letto come di seguito:

- *NEURORIABILITAZIONE – Gravi Cerebrolesioni (COD. 75 DGR 2067 del 7.11.2013 – FASE DI STABILIZZAZIONE) p.t. – p.l. 20;*
- *UNITA' SPINALE – Riabilitativa per Mielolesioni (COD. 28 DGR 2067 del 7.11.2013 – FASE DI STABILIZZAZIONE) p.t. - p.l. 14;*
- *PNEUMOLOGIA p. III – p.l. 8;*

- RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE p.t./I – 100;
- RECUPERO E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA p. II/III – p.l. 48;
- RECUPERO E RIABILITAZIONE Respiratoria p. II/III – p.l. 40;

TOTALE posti letto 230

e dei “servizi senza posti letto” così come individuati nel R.R. n° 3/18, comprensivi delle annesse strutture ambulatoriali di Cardiologia, Ortopedia, Neurologia, Medicina del Lavoro di cui all’autorizzazione Sindacale n° 13/93 A.S. del 15/04/1993, tenuto conto anche dell’erogazione delle prestazioni in regime di day-service, queste ultime riferite alle branche di Cardiologia e Pneumologia.

Nel novero dei servizi senza posti letto di cui al R.R. ° 3/18 si intende escluso il Servizio di Medicina Nucleare, mancandone il presupposto del suo trasferimento in richiamo della comunicazione a firma del Direttore d’Istituto dell’IRCCS., prot. 037/19Dir. del 28/10/2019, indirizzata a codesto rispettabile Assessorato, con la quale è stata notificata la cessazione di tale attività a far data dal 15 novembre 2019.

Tanto premesso si attesta l’esistenza di tutti i requisiti minimi strutturali, tecnologici, impiantistici ed organizzativi di esercizio, generali e specifici di cui al R.R. n° 3/05 e s.m.i. per le discipline ed i posti letto di cui sopra. (...)

Si precisa che, nell’ottica di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria e terapeutica in ambito riabilitativo sanitario, ci si riserva ulteriore verifica ad avvenuto trasferimento.”.

Con PEC del 04/12/2019 il Dipartimento di Prevenzione - SISP Area Nord dell’ASL FG ha trasmesso a questa Sezione e, per conoscenza, al Legale Rappresentante dell’I.R.C.C.S. Maugeri S.p.A., la nota prot. n. 0110332 ASL_FG/N_147/P di pari data ad oggetto “I.R.C.C.S. “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.” accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti previsti per il trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale ex art. 28 L.R. n. 9/2017 e s.m.i. della nuova sede in Bari alla Via Generale Bellomo, n. 73-75.”, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione – S.I.S.P. dell’ASL FG ha trasmesso il parere relativo agli accertamenti previsti per il trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale, ex art. 28 L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ,nella nuova sede di Bari alla via Generale Bellomo nn. 73-75 dell’I.R.C.C.S. “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.”, come di seguito rappresentato:

“(…)

Vista la nota prot. n. AOO_183/13699 del 18.10.2019, del Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità – Sez. Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, con la quale si incarica Commissione nominata del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia di accertare il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., così come indicato nella complessiva configurazione delle discipline/posti letto e dei Servizi senza posti letto di cui al R.R. n. 3/2018, comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali così come segue:

SPECIALITA'	N° POSTI LETTO
Neuroriabilitazione	20
Pneumologia	8
Recupero e Riabilitazione (cod. 56)	188
Unità Spinale	14

Servizi senza posti letto comprensivi delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali	
Direzione Sanitaria di Presidio	Laboratorio di Analisi
Farmacia Ospedaliera	
Radiologia (TAC, MOC, radiodiagnostica convenzionale)	
Comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali di:	

Cardiologia	Day Service
Pneumologia	Day Service

Esaminata la documentazione presentata dall'I.R.C.C.S. – Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.P.A..

Effettuato apposito sopralluogo in data 16.11.2019 presso la struttura n oggetto, nel corso del quale si è verificato che la stessa è conforme ai requisiti ulteriori di accreditamento generali e specifici, strutturali organizzativi e tecnologici previsti dal R.R. Regionale n. 3/2005 e L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

Eseguita a cura dei TdP dott.ri (...) l'ulteriore verifica in data 02.12.2019, acquisita la documentazione integrativa a quella presentata in sede di primo accesso ed accertato l'ottemperanza a quanto prescritto.

Esprimono Parere Favorevole

al trasferimento e mantenimento dell'accreditamento istituzionale ex art. 28 L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dell'I.R.C.C.S. – "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.", con nuova sede in Bari alla Via Generale Bellomo, n. 73-75, di cui è Direttore Sanitario la Dott.ssa Maria Ruccia (...), sottolineando, per le determinazioni di competenza di codesto spettabile Ente in indirizzo, quanto segue:

1. non vengono valutati gli aspetti che riguardano la Medicina Nucleare citata in incarico, ma oggetto di rinuncia da parte dell'Azienda (giusta comunicazione IRCCS Maugeri del 28.10.2019);
2. al piano terzo della struttura vengono individuati n. 8 posti di cardiologia per acuti che però nel mandato di verifica risultano numericamente inseriti nei n. 188 posti letto di Recupero e Riabilitazione (codice 56) e quindi, nel rispetto del mandato, come tali sono stati verificati;
3. relativamente ai 14 posti letto individuati come "unità spinale", si rappresenta altresì che nella valutazione dei requisiti, non essendo la stessa identificabile come "unità spinale unipolare", si è tenuto conto (qualora applicabile in relazione alle autorizzazioni precedentemente rilasciate) di quanto precisato al punto 2) delle linee guida per le unità spinali unipolari di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 29.04.2004 dove si cita testualmente "E' da rilevare come in alcune consolidate esperienze di Unità Spinale cosiddetta integrata o multipolare, pur non esistendo una unipolarità in senso fisico e spaziale, esista, di fatto, attraverso lo stretto collegamento funzionale fra la struttura ospedaliera che copre la fase dell'emergenza e quella che copre la fase acuta e post-acuta, una analoga continuità del percorso assistenziale: la comunicazione tempestiva, la consulenza precoce dei riabilitatori, l'accesso programmato di altri specialisti coinvolti, rendono, in effetti, agevole il trasferimento ed il follow-up del mieloso fin dalla fase acuta e realizzano il modello dipartimentale di tipo funzionale. La preferenza va comunque accordata alle Unità Spinali Unipolari e deriva dalla necessità di garantire alle persone mielose il massimo della tutela e della prevenzione dei danni terziari, che più facilmente si verificano nei pazienti che afferiscono in strutture non in grado di garantire una adeguata contemporaneità e progressione del processo clinico-assistenziale. (...)".

Tanto, in relazione alle specifiche operative e di raccordo funzionale con figure professionali aggiuntive e strutture ospedaliere di riferimento documentate e spiegate in relazione tecnica ed in quanto trattasi comunque di riabilitazione intensiva di cui ai codici 28 per le mielolesioni e 75 per i danni cerebrali (neuroriabilitazione) e come tali espressione di parere da parte degli scriventi."

Dalla citata relazione risulta, tra l'altro, che "(...) Inoltre è in vigore, attualmente, una convenzione con l'E.E. "Miulli" per le altre specialità non presenti un struttura (Chirurgo plastico, ginecologia, otorinolaringoiatria, infettivologo...), con il trasferimento presso l'Istituto di Bari è già stata fatta richiesta di disponibilità al convenzionamento per attività di emergenza/urgenza."

Per tutto quanto innanzi esposto;

preso atto:

- della comunicazione di cessazione dell'attività di Medicina Nucleare datata 28/10/2019, prot. n. 037/19/Dir con la quale è stata comunicata da parte del Direttore dell'Istituto la volontà "di cessare, a far data dal 15/11/2019 presso l'IRCCS di Cassano delle Murge e non attivare presso l'IRCCS di Bari,

l'attività di Medicina Nucleare", la quale, rientrando nella programmazione regionale di cui ai RR.RR. 3/2018 e 23/2019, sarà oggetto di successive determinazioni da parte del competente Servizio;

- degli esiti favorevoli delle verifiche effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. BA e FG presso la nuova sede dell'I.R.C.C.S. – "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A." sita in Bari alla Via Generale Bellomo, nn. 73-75, trasmessi a questa Sezione, rispettivamente, con note prott. n. 318281/UOR 9 DIREZ del 04/12/2019 e n. 0110332 ASL_FG/N_147/P del 04/12/2019;

si propone, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare alla società "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit" con sede legale in Pavia alla Via Salvatore Maugeri n. 4, nella persona del legale rappresentante Gualtiero Brugger, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e l'accreditamento istituzionale dell'I.R.C.C.S. sito nel Comune di Bari - Via Gen. Bellomo nn. 73-75, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Maria Ruccia, specialista in Medicina del Lavoro, nella complessiva configurazione delle discipline/posti letto e dei servizi senza posti letto di cui al R.R. n. 3/2018, di seguito rappresentata:

SPECIALITA'	N° POSTI LETTO
Neuroriabilitazione	20
Pneumologia	8
Recupero e Riabilitazione (cod. 56)	188
Unità Spinale	14

Servizi senza posti letto comprensivi delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali	
Direzione Sanitaria di Presidio	Laboratorio di Analisi
Farmacia Ospedaliera	
Radiologia (TAC, MOC, radiodiagnostica convenzionale)	
Comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali di:	
Cardiologia	Day Service
Pneumologia	Day Service

nonché l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento delle strutture diagnostiche ed assistenziali di Ortopedia, Neurologia e Medicina del Lavoro,

con le seguenti precisazioni:

- il rappresentante legale della Società "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB" è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante Società "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento" dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi

dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”.

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare alla società “*Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit*” con sede legale in Pavia alla Via Salvatore Maugeri n. 4, nella persona del legale rappresentante Gualtiero Brugger, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e l'accreditamento istituzionale dell'I.R.C.C.S. sito nel Comune di Bari - Via Gen. Bellomo nn. 73-75, il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Maria Ruccia, specialista in Medicina del Lavoro, nella complessiva configurazione delle discipline/posti letto e dei servizi senza posti letto di cui al R.R. n. 3/2018, di seguito rappresentata:

SPECIALITA'	N° POSTI LETTO
Neuroriabilitazione	20
Pneumologia	8
Recupero e Riabilitazione (cod. 56)	188
Unità Spinale	14

Servizi senza posti letto comprensivi delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali

Direzione Sanitaria di Presidio	Laboratorio di Analisi
Farmacia Ospedaliera	
Radiologia (TAC, MOC, radiodiagnostica convenzionale)	
Comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali di:	
Cardiologia	Day Service
Pneumologia	Day Service

nonché l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento delle strutture diagnostiche ed assistenziali di Ortopedia, Neurologia e Medicina del Lavoro,

con le seguenti precisazioni:

- il rappresentante legale Società *"Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB"* è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante Società *"Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB"*, *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;

➤ di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società *"Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB"* con sede legale in Pavia alla Via Salvatore Maugeri n. 4;
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Dirigente dell'U.O.G.R.C. dell'ASL BA;
- al Referente Sistema TS ASL BA (*per il tramite della Direzione Generale*);
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Cassano delle Murge (BA);
- al Sindaco del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)